



Regione Calabria

NOTA INFORMATIVA

SUGLI ONERI E GLI IMPEGNI DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

(Art. 62 del D.L n. 112 /2008,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/08,
come modificato dall'art. 3, comma 8, della L. 203/2008)

Gli interventi di finanza derivata della Regione Calabria

Il quadro normativo

La materia è disciplinata a livello statale dall'art. 41 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 e dal relativo regolamento attuativo dell'1 dicembre 2003 emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che hanno consentito agli enti territoriali di assumere iniziative sul mercato dei capitali finalizzate a ridurre il costo del debito o ad assicurare adeguate garanzie alla sua evoluzione.

La possibilità per la Giunta regionale di ridefinire il debito derivante dal ricorso alle forme di indebitamento attraverso operazioni di scadenze e di tassi o attraverso l'uso di strumenti operativi previsti dalla consuetudine dei mercati finanziari è stata introdotta nell'ordinamento regionale con l'articolo 27 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

Le disposizioni di cui alla normativa prima citata sono state integrate con la legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1, nell'ambito della quale è stato tra l'altro previsto che la Giunta regionale, al fine di tutelarsi dal rischio di evoluzione negativa dei tassi di interesse, definisce con cadenza almeno annuale i criteri di utilizzazione dei derivati finanziari e per la valutazione dell'affidabilità dei soggetti con i quali stipulare i relativi contratti quadro. La stessa norma ha previsto che sulla base dell'atto della Giunta regionale il Dipartimento competente nel rispetto delle disposizioni della Giunta regionale, utilizza gli strumenti previsti dalla prassi dei mercati finanziari ed effettua le opportune operazioni di gestione e ristrutturazione del debito.

Ulteriori modifiche all'articolo 27 della legge n.8/2002 sono state successivamente apportate con l'articolo 31, comma 8, della legge regionale n. 9 del 11 maggio 2007, stabilendo altre limitazioni per meglio tutelare la Regione da possibili effetti negativi dei derivati.

Con delibera della Giunta regionale n. 303 del 2 maggio 2006 è stata data attuazione alle modifiche introdotte dalla citata legge regionale n. 1/2006.

La detta delibera:

- individua criteri e limiti per l'utilizzo degli strumenti finanziari derivati;
- rende possibile la conclusione di più strutture valutate sul medesimo nozionale, con effetto combinato unico;

- definisce la natura e rating delle controparti indica le strutture vietate e quelle consentite da valutarsi solo in corrispondenza di passività effettivamente dovute;
- Con delibera della Giunta regionale n. 411 del 18 giugno 2008 si è provveduto all'aggiornamento annuale dei suddetti criteri.
- Il legislatore nazionale è intervenuto nella materia de qua con l'art. 3 della legge 22.12.2008, n. 203 (legge finanziaria per l'anno 2009), che sostituisce l'art. 62 del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008.
- Nel ribadire che le nuove norme costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica e hanno il fine di assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica – ai sensi degli artt. 117, secondo comma, lett. e), e terzo comma, 119, secondo comma, e 120 della Costituzione – la normazione del succitato art. 3 stabilisce che alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano e agli Enti locali è fatto divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passività che prevedono il rimborso del capitale in un' unica soluzione alla scadenza e che la durata di una singola operazione di indebitamento non può essere superiore a trenta anni, né inferiore a cinque anni.
- Il succitato art. 3 della legge n. 203/2009, infine, conferma l'obbligo per gli stessi enti di allegare, non solo al bilancio di previsione¹ ma anche al bilancio consuntivo, una nota informativa che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari e da contratti di finanziamento che includono una componente derivata
- Il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più regolamenti, dovrà poi individuare la tipologia dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati che gli enti possono concludere, indicando le componenti derivate, implicite o esplicite, che gli stessi possono prevedere nei contratti di finanziamento. Inoltre il regolamento deve individuare le informazioni che i contratti devono contenere, da rendere in lingua italiana, al fine di assicurarne la massima trasparenza. Fino alla data di entrata in vigore del

¹Vedasi art. 1, comma 383, della legge 24.12.2007, n. 244, ora abrogato, unitamente ai commi 381, 382 e 384, dall'art. 3, comma 10, della legge 22.12.2008, n. 203.

regolamento, e comunque per il periodo minimo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto legge², è fatto divieto, alle Regioni come agli Enti locali, di stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati.

- In merito al predetto Regolamento, come precisato anche sul sito del Ministero dell'economia e finanze, va specificato che non è ancora stata predisposta una bozza ufficiale. Infatti, la prima ed unica bozza ufficiale è in consultazione pubblica sul sito del Dipartimento del Tesoro. L'iter procedurale per l'emanazione del regolamento prevede l'acquisizione formale del parere di Banca d'Italia e CONSOB, l'intesa della Conferenza Stato-Regioni e il successivo parere di legittimità del Consiglio di Stato. Data la rilevanza del tema, ancorché non obbligatorio, il, MEF ha comunicato che verrà effettuato un passaggio di consultazione con la Conferenza unificata, per un ulteriore confronto con comuni e province.

²Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, è entrato in vigore lo stesso giorno.

I contratti in derivati

A seguito delle operazioni di ristrutturazione e novazione, la Regione Calabria nel 2014 aveva in essere n. 8 contratti relativi ad operazioni di derivati, di cui n. 3 stipulati con UBS, n. 4 stipulati con BNL e n. 1 con Commerzbank Aktiengesellschaft.

La Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Calabria, nell'ambito della propria attività di controllo contabile, ha sottoposto ad esame i risultati di tali operazioni nell'ambito delle valutazioni contenute nelle Relazioni annuali sul Rendiconto Generale e sulle politiche di spesa della Regione Calabria, a partire da quella relativa all'esercizio finanziario 2007, rilevando molteplici elementi di criticità connessi alla struttura dei contratti derivati stipulati dall'Ente invitando al contempo la Regione Calabria ad intraprendere ogni iniziativa utile ad interrompere i flussi negativi e ad evitare ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

In forza delle indicazioni fornite dalla Corte dei Conti, la Regione Calabria ha ritenuto agire nelle opportune sedi giudiziarie a tutela dei propri diritti soggettivi ed interessi legittimi, chiamando in giudizio avanti al Tribunale di Catanzaro gli Istituti di credito BNL Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., UBS Warburg AG, Nomura Global Financial Products Inc., Nomura International PLC e Dresdner Bank AG (oggi Commerzbank Aktiengesellschaft), presentando contestualmente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro un esposto contro ignoti chiedendo di perseguire in sede penale tutti coloro che fossero ritenuti responsabili di condotte penalmente rilevanti ai danni della Regione, con riferimento ai reati ex artt. 640 comma 2 n. 1 c.p. e 24 D.Lgs n. 231/2001.

Nelle more della definizione dei citati procedimenti è stata registrata la disponibilità delle controparti ad aprire un tavolo di discussione al fine di individuare soluzioni transattive idonee a soddisfare le pretese risarcitorie avanzate in sede giudiziaria dalla Regione.

Al fine di basare su affidabili cognizioni tecnico-scientifiche la valutazione circa l'opportunità di eventuali soluzioni transattive delle vertenze connesse ai contratti di finanza derivata, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 447 del

14.10.2011 è stato demandato al Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Tributi di individuare un consulente esperto in materia di contratti di finanza derivata e ristrutturazione del debito sottoscritti da enti pubblici territoriali con istituti di credito.

A seguito di specifica indagine di mercato detto consulente è stato individuato nella persona del Prof. Gianluca Fusai, docente presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale e la Cass Business School di Londra, tra i massimi esperti europei della materia, già consulente della Procura della Repubblica di Milano nell'inchiesta sulle operazioni di finanza derivata attivate dall'Amministrazione Regionale della Lombardia e dal Comun di Milano.

Sulla scorta delle relazioni tecniche trasmesse dal consulente Prof. Gianluca Fusai, nelle quali è stata confermata l'asserita esistenza di condizioni contrattuali sfavorevoli e contrarie alle norme di legge, tali da produrre un costo negativo a carico dell'Ente, la Regione ha avviato una serie di trattative con gli Istituti di credito coinvolti al fine di pervenire ad una proposta di definizione transattiva dei contratti di finanza derivata in essere.

In particolare, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 42 del 20 febbraio 2014 la Giunta Regionale ha espresso formale indirizzo nei confronti del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio affinché procedesse all'estinzione anticipata, alle condizioni economiche più favorevoli in relazione agli andamenti del mercato finanziario, dei contratti di finanza derivata (Swap) conclusi dalla Regione Calabria e/o, ravvisatane, di concerto con il Dirigente dell'Avvocatura regionale, la convenienza per gli interessi dell'Ente, alla definizione in via transattiva dei contenziosi sorti e insorgenti dai medesimi contratti con gli istituti di credito BNL Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., UBS Warburg AG, Nomura Global Financial Products Inc., Nomura International PLC e DresdnerBank AG (oggi Commerzbank Aktiengesellschaft).

Con decreti del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Tributi n. 2614 del 10.03.2014, n. 4741 del 17 aprile 2014 e n. 5920 del 15 maggio 2014 si è giunti all'estinzione anticipata degli otto contratti di finanza derivata ancora in essere, sulla scorta delle ipotesi di risoluzione transattive rispetto alle quali il consulente Prof. Gianluca Fusai ha espresso parere favorevole.

In particolare con decreto n. 2614 del 10.03.2014 è stato confermato e ratificato il contenuto dell'accordo transattivo con Commerzbank stabilendo in € 1.168.500,00 più il valore del MtM di € 100.000,00, a titolo di rimborso spese, per un importo complessivo di € 1.268.500,00 di estinzione anticipata del contratto di swap a favore della Regione Calabria.

Con decreto n. 4741 del 17.04.2014 si è proceduto all'estinzione anticipata dei 4 contratti di finanza derivata stipulati con BNL per un importo complessivo negativo a carico della Regione Calabria di € 892.300,00

Con decreto n. 5920 del 15.05.2014 è stata approvata la proposta di soluzione transattiva dei tre contratti in essere con UBS stabilendo l'importo di € 1.224.271,00 a debito della Regione che sommato al MtM e dei costi di uscita di importo positivo per la Regione di € 3.500.000,00 ha portato ad un risultato a favore di € 2.275.729,00.

Si precisa infine che dell'estinzione degli otto contratti è stata data comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, Dirigente Ufficio IV - Direzione II - Debito Pubblico (dt.direzione2.ufficio4@tesoro.it), ai fini dell'attività di monitoraggio del MEF ai sensi del comma 2-ter dell'articolo 41 della Legge 448/2001, ricevendo formale riscontro circa l'avvenuta verifica da parte della Direzione.